

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3810

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del senatore CENTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1999

—————

Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale  
concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge si propone di rivisitare la problematica complessiva della formazione della prova, sia sotto il profilo dell'acquisizione nel fascicolo processuale del dibattimento degli elementi di prova scaturenti dalle dichiarazioni di coimputati o di imputati in procedimenti connessi che sotto quello della loro valutazione da parte del giudice ai fini della formazione del suo convincimento.

La materia, oggetto di roventi polemiche derivanti anche da visioni giurisprudenziali e dottrinarie contrastanti, è stata già trattata dal Parlamento, seppure parzialmente e con riferimento prevalente alla tematica dell'acquisizione della prova nel fascicolo dibattimentale, con la legge 7 agosto 1997 n. 267.

La Corte costituzionale ha inciso sul provvedimento legislativo con la sentenza n. 361 del 1998, sollevando il problema della necessità di un'armonizzazione complessiva delle previsioni in materia di acquisizione e valutazione delle prove, con riferimento ai principi costituzionalmente tutelati. In proposito, recenti disegni di legge di revisione costituzionale, in fase avanzata di esame da parte del Parlamento, si sono proposti l'introduzione di previsioni precettive e di chiusura, che dovrebbero costituire il quadro al quale la legislazione ordinaria, a sua volta, si dovrebbe conformare.

In realtà, i principi in essi esplicitamente sanciti appartengono già alla base normativa ed alla *ratio* delle attuali disposizioni costituzionali, se solo esse fossero interpretate alla luce dei principi di ragionevolezza ma soprattutto di garanzia della concreta esplicazione del diritto di difesa. La genericità delle attuali previsioni costituzionali, tuttavia, consente esegesi più restrittive, che finiscono col comprimere l'assetto della le-

gislazione ordinaria in ordine all'acquisizione della prova, in nome del principio della sua conservazione ad ogni costo ritenuto prevalente sulla necessità della verifica in contraddittorio.

Tale principio, alla base del processo accusatorio ma soprattutto di ogni sistema che consenta la concreta esplicazione del diritto alla difesa, prescindendo dalle consuete e generiche enunciazioni al riguardo, informa di sé numerosi trattati internazionali tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

I predetti accordi sono stati siglati e ratificati dallo Stato italiano, che si è pertanto obbligato a recepirne le disposizioni nella propria legislazione interna.

La riforma che si propone, anche a voler prescindere dai disegni di legge di revisione costituzionale, rinviene quindi una sua matrice nelle convenzioni anzi cennate, ai cui precetti deve uniformarsi la legislazione italiana.

E, d'altra parte, in attesa di una modifica dell'attuale assetto costituzionale in materia, la tematica va rivisitata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e degli indirizzi in essa tracciati.

Esaurita questa breve premessa, nel muovere alla descrizione del contenuto innovativo dei singoli articoli, è utile delineare la *ratio* ispiratrice della riforma, presente in ciascuna delle disposizioni ridisegnate in virtù di un collegamento logico esistente tra loro.

Affrontando in primo luogo le norme che attengono alla parte generale in tema di valutazione della prova (articolo 192), va sottolineato come l'attuale comma 3, in sé, contenga già gli elementi utili a pervenire ad un'interpretazione consonante alla logica ispiratrice di questa riforma. La norma, in-

fatti, prescrive che la valutazione delle «dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12» debba avvenire «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

Il testo consentirebbe già un'interpretazione in grado di escludere dal novero degli «altri elementi di prova» altre dichiarazioni di soggetti nelle medesime posizioni processuali poiché il legislatore non poteva che riferirsi ad elementi di natura diversa, essendo gli unici in grado di apportare un riscontro obiettivo estrinseco alle mere affermazioni di conoscenza di determinati fatti o responsabilità.

L'attribuzione di colpevolezza, contenuta nella chiamata in correità o nella dichiarazione di soggetto rientrante nella categoria contemplata dall'articolo 210, deve rappresentare un elemento di prova, da cui partire alla ricerca di riscontri utili a corroborarne il contenuto.

Diversamente, si eleverebbe al rango di piena prova una dichiarazione, non sulla scorta di elementi ulteriori ad essa, bensì solo in forza di una conferma derivante da altra dichiarazione di analogo od identico contenuto.

Non si avrebbe, cioè, un completamento per vie di natura diversa di una *semi plena probatio* bensì una *plena probatio* discendente dalla somma di due o più *semi plenae probationes* (le dichiarazioni reciprocamente confermate dei soggetti in parola).

L'errore in cui cade la giurisprudenza, anche di legittimità, che ritiene possibile ciò, risiede nella mancata considerazione che le affermazioni di conoscenza devono essere completate col riscontro sui luoghi, sugli oggetti, derivanti da fonti geneticamente differenti. Plasticamente si può descrivere la vicenda, sostenendo che il contenitore probatorio semi-pieno, rappresentato dalla dichiarazione di uno dei soggetti più volte citati, non può che essere riempito ed assurgere così al rango di prova piena con elementi di natura diversa (riscontri docu-

mentali, testimoniali, descrittivi dell'obiettività dei luoghi e delle cose e delle loro risultanze); non certamente con altro identico contenitore semi-pieno.

Altrimenti, verrebbe a mancare quella necessaria integrazione utile alla verifica della veridicità della versione riferita.

Né, in proposito, può essere sufficiente, ai fini della conferma dell'attendibilità, la certezza più o meno dimostrabile di un'autonoma conoscenza di identico contenuto non riconducibile al medesimo circuito di informazione. Ai fini dell'acquisizione di una conferma obiettiva, la conoscenza autonoma, pur rafforzando le dichiarazioni, non è in grado di attribuire loro certezza poiché non consente di escluderne l'infondatezza.

E così si perviene, comunque, alla indispensabilità di elementi ulteriori e, necessariamente, di natura diversa.

La responsabilità penale non può nutrirsi esclusivamente di dichiarazioni frutto di scienza diretta o *de relato* ma deve essere il prodotto di un percorso d'indagine che, muovendo da esse, acquisisca conforto in quegli elementi elencati esemplificativamente nella pregressa narrativa. Altrimenti, si porrà di fatto l'attribuzione della responsabilità penale nelle mani di chi puramente e semplicemente accusa.

In tal guisa, l'aggiunta dei termini «di natura diversa» nel testo del comma 3 dell'articolo 192 vale a specificare, in modo non più eludibile da un'interpretazione consonante all'orientamento anzi contrastato, la necessità di riscontri obiettivi diversi da altre dichiarazioni.

È certamente una svolta nel modo di accertare la verità processuale, quella impressa con la presente riforma; tuttavia, essa rappresenta l'atteggiamento e l'indirizzo nei confronti della propria attività della maggioranza dei magistrati, sia in fase di indagini preliminari che in sede dibattimentale e di formazione del convincimento in vista della decisione.

La medesima impostazione concettuale sottende la modifica dell'articolo 273, comma 1.

Si tratta, a tutta evidenza, di uniformare il criterio di valutazione della prova in ogni fase in cui vengono emessi provvedimenti di particolare rilevanza nei confronti dell'imputato; tale è certamente la pronuncia in tema di misure cautelari, cui va attribuita un'importanza pari a quella della sentenza conclusiva della fase dibattimentale. La privazione della libertà personale o comunque la sua sottoposizione a notevoli restrizioni comporta, ancorchè in ipotesi in via temporanea, straordinarie conseguenze non solo su uno dei diritti fondamentali (la libertà personale) ma anche sulla reputazione e sull'attività di relazione, anche sotto il profilo economico, del soggetto interessato.

È evidente che la valutazione cui è chiamato il giudice per le indagini preliminari si fonda su elementi di prova allo stato degli atti, suscettibili anche di essere rovesciati dall'ulteriore sviluppo delle indagini e del processo in generale.

Ma interessa, in particolare, la metodologia che va seguita ai fini della valutazione degli elementi di prova sottoposti al suo esame da parte del pubblico ministero. La conseguenza ulteriore è la necessità di un'attività di indagine da parte di quest'ultimo, che non si appiattisca più o meno acriticamente sulle dichiarazioni del coimputato o di imputati in procedimento connesso o del collaboratore di giustizia ma le consideri invece punto di partenza ai fini dell'acquisizione di ulteriori riscontri. La libertà e la reputazione di un cittadino non possono essere affidate esclusivamente alla conoscenza riferita da altri, se essa non è adeguatamente «colorita» da altri riscontri di natura diversa ed ultranei rispetto ad essa.

Il rinvio esplicito all'articolo 192 non deve trarre in inganno poiché il complesso del materiale probatorio su cui si basa il giudice nel momento in cui si pronuncia, concludendo il processo, è frequentemente diverso sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo da quello su cui si è chiamati a decidere in tema di misure cautelari. Epperò, la metodologia di valutazione di riferimento ha

carattere generale e ricomprende tutto il panorama probatorio cui si può trovare di fronte il giudice per le indagini preliminari. La ipotetica variabilità del coacervo probatorio, su cui si fondano le richieste del pubblico ministero, nel prosieguo del procedimento costituisce un ulteriore elemento che dovrebbe spingere il giudice ad una valutazione particolarmente attenta e rispettosa dei diritti dell'imputato, pur nella necessaria attenzione alle esigenze di salvaguardia connesse all'applicazione delle misure cautelari. È evidente, giova ripeterlo, che il materiale a disposizione del giudice per le indagini preliminari è limitato ed è costituito da indizi ed elementi di prova, da sviluppare successivamente.

Tuttavia, la loro valutazione va eseguita in modo accurato e sulla scorta di riscontri obiettivi in grado di confermare eventuali dichiarazioni accusatorie. La filosofia, seguita da alcuni pubblici ministeri e da alcuni giudici per le indagini preliminari, di procedere alla restrizione della libertà personale sulla base di indizi costituenti solo un labile punto di partenza dell'indagine, da corroborare e approfondire successivamente anche approfittando dell'influenza psicologica derivante dalla condizione di sottoposto alla misura cautelare, non può trovare ingresso in un ordinamento processuale avanzato né essere tollerata in virtù di esegesi di matrice repressiva od emozionale.

La restrizione della libertà personale deve essere frutto di un percorso reso sufficientemente attendibile da numerosi elementi scaturiti nel corso di un'indagine accurata e ponderata. Ciò, sia al fine di attribuire stabilità e coerenza all'*iter* processuale sia in vista della tutela dei diritti dell'imputato sia, infine, allo scopo di assicurare certezza ai cittadini in ordine all'operato della magistratura. La possibilità che gli indizi e gli elementi di prova non reggano successivamente al confronto con altre circostanze, altre dichiarazioni od all'esercizio del diritto di difesa non diminuisce la validità di una pronuncia resa sulla scorta dei parametri di

valutazione oggetto della riforma proposta, perché pur sempre allo stato degli atti, rende, invece, il giudice più attento nella valutazione.

Gli articoli da 3 a 5 affrontano la problematica relativa all'utilizzazione del materiale probatorio orale.

La riforma proposta non può non riguardare l'articolo 513, oggetto principale dei rilievi di legittimità costituzionale accolti dalla Corte costituzionale.

In proposito, pur nel necessario ossequio al percorso tracciato dall'organo di giustizia costituzionale, devono essere riaffermate e ribadite legislativamente le ragioni da cui è scaturita la modifica normativa consacrata nella legge 7 agosto 1997, n. 267.

Non è ipotizzabile in un sistema processuale avanzato, sotto il profilo delle garanzie ed anche alla luce delle recenti iniziative di integrazione della carta costituzionale, l'utilizzabilità e, quindi, l'acquisizione al fascicolo dibattimentale di dichiarazioni che gli interessati non hanno avuto la possibilità di verificare in contraddittorio, a causa della sottrazione del dichiarante all'esame dibattimentale.

È evidente che, in virtù del principio della conservazione degli elementi di prova, possono ipotizzarsi eccezioni: si pensi, in particolare, ai casi di irripetibilità degli atti ovvero all'intervento di fattori esterni fonte di condizionamenti illegittimi della volontà del dichiarante, quali violenze, minacce o corruzione.

E, tuttavia, malgrado l'acquisizione senza contraddittorio in tali casi, si ha comunque nel nuovo testo dell'articolo 192 testè proposto la valvola di sicurezza derivante dalla necessaria presenza di elementi di prova, di natura diversa, ai fini della valutazione.

Il sistema delineato dalla riforma, quindi, rinvia una sua coerenza, in grado di evitare eventuali distonie legate alle eccezioni alla regola generale.

Ciò premesso il testo dell'articolo 513 si compone di due commi, con previsioni che si atteggiavano diversamente in relazione alla

differente posizione sostanziale nel processo delle figure contemplate.

Viene in esame nel comma 1 la figura dell'imputato.

Rimanendo salvo il suo diritto intangibile alla partecipazione o meno alla fase dibattimentale, in caso di assenza, contumacia o rifiuto di sottoporsi all'esame su richiesta di parte si fa luogo alla lettura delle sue dichiarazioni rese nella fase precedente al dibattimento. Ai fini odierni, stante la sua mancata partecipazione formale o sostanziale alla verifica dibattimentale in contraddittorio, non vi è differenza in relazione al magistrato che le ha raccolte.

Nulla *quaestio* per il contenuto riguardante l'imputato, il problema si pone per quanto attiene le posizioni di terzi, anch'essi imputati.

Al riguardo, la riforma prevede alcune alternative, che tengono conto di differenti situazioni.

Se tali dichiarazioni nei confronti di altri sono state già sottoposte dai medesimi al vaglio del contraddittorio in sede di incidente probatorio o di udienza preliminare, l'acquisizione è, per così dire, automatica, avendo già gli accusati usufruito della possibilità di difendersi controesaminando il loro accusatore. Si è in tal guisa realizzata, seppure in una fase antecedente al dibattimento, la regola generale ed il loro diritto alla difesa ha avuto modo di esplicitarsi in concreto.

Ove ciò non sia avvenuto, il consenso della persona oggetto delle dichiarazioni, titolare della disponibilità della propria difesa, fa venir meno ogni preclusione, non potendo ipotizzarsi comportamenti autolesionisti, dovendo comunque applicarsi anche nelle norme processuali il principio del *favor rei* e dovendo prestarsi comunque il massimo rispetto per la scelta della linea difensiva, a fronte delle garanzie di esplicitazione offerte dall'ordinamento.

In assenza di precedente verifica in contraddittorio da parte del coimputato o di consenso da parte sua, l'utilizzazione e,

quindi, l'acquisizione al fascicolo dibattimentale può derivare solo dalla presenza di elementi di prova di natura diversa che ne confermano l'attendibilità. La loro esistenza, ma soprattutto la diversa natura, permettono di superare il mancato controesame al dibattimento.

Tali elementi di prova hanno, infatti, origine differente; ovviamente non si tratta di altra dichiarazione accusatoria.

In proposito, vanno richiamate le considerazioni già svolte in ordine alla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 192. Inoltre, circostanza importante, i diversi elementi probatori in parola sono stati verificati comunque nel contraddittorio delle parti al dibattimento o nelle fasi precedenti. Quand'anche si trattasse di esame autoptico, di ricognizioni, di perizie o documenti, la loro acquisizione al fascicolo dibattimentale passa sempre attraverso la verifica della difesa e la possibilità di produrre eventuali controprove.

L'acquisizione della dichiarazione, in quest'ultimo caso, costituisce un'eccezione alla regola generale ma è pur sempre fondata sulla presenza di ulteriori elementi utilizzabili processualmente in virtù del concreto esercizio del diritto della difesa nella massima espansione ipotizzabile. Va ricordato come l'utilizzazione ponga in essere lo spettro probatorio su cui si dovrà fondare il libero convincimento del giudice, comunque vincolato ai canoni dell'articolo 192. E, d'altra parte, la presenza degli altri elementi di prova non consente la dispersione del contenuto della dichiarazione, per effetto della coincidenza esistente con le loro risultanze. Solo se si rinviene conferma dell'attendibilità della dichiarazione, infatti, essa può essere utilizzata.

Tale valutazione non può che essere espressa al termine dell'istruttoria dibattimentale, con riferimento a tutto il materiale probatorio emerso. Il giudice, pertanto, dovrà pronunciarsi in ordine all'utilizzazione solo nella fase conclusiva del dibattimento. E, d'altra parte, solo allora egli ha una conoscenza dei fatti processuali in grado di

permettergli tale valutazione, non disponendo all'inizio in genere della necessaria conoscenza sulla vicenda al suo esame. La circostanza rappresenta un ulteriore elemento di garanzia, a differenza della precedente acquisizione pura e semplice.

L'assetto normativo così delineato permette di evitare l'introduzione del sistema delle contestazioni *ex* articolo 500, come ipotizzato dalla Corte costituzionale nella sua pronuncia più volte citata; ciò, a prescindere dalla difficoltà di ricorso all'istituto in questione per superare i problemi connessi alla mancata risposta.

Il comma 2 dell'articolo 513 si riferisce alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210. Il loro esame segue le modalità previste nella prima parte del comma, in grado di permettere comunque la comparsa al dibattimento. Il secondo periodo, invece, disciplina il caso di mancata comparizione, prevedendo due distinte ipotesi ma unificandole con la medesima disciplina. Vi è, infatti, un esplicito riferimento alla disposizione dell'articolo 512 (irripetibilità degli atti), valevole in entrambi i casi. La sua applicazione si basa, però, su due presupposti: 1) l'impossibilità di procedere all'esame deve derivare da fatti o circostanze imprevedibili. L'imprevedibilità va ovviamente rapportata all'epoca di assunzione della dichiarazione e deve essere legata a fattori che non hanno indotto ad una sua verifica anticipata in contraddittorio. Ai fini della definizione di imprevedibilità, ci si riferisce alla giurisprudenza formatasi in ordine alle previsioni dell'articolo 512. È evidente che, in omaggio al principio della conservazione della prova, in tal caso la dichiarazione non può essere messa da parte; ancor più se si ha riguardo alla sua assimilazione alla deposizione di un testimone. La sua valutazione, ai fini della decisione, segue la regola tracciata nell'articolo 192, in grado di salvaguardare l'interessato da decisioni basate solo su dichiarazioni (ancorché concordanti) ed in linea con la riforma della Costituzione. 2) L'impossibilità deriva da

fatti costituenti reato. Si tratta di tutte quelle fattispecie in grado di condizionare la volontà del dichiarante. Vengono in esame, quindi, la violenza, la minaccia, attuate con ogni mezzo e con qualsivoglia oggetto, l'estorsione, eseguita in qualsiasi modo e cogente anche in modo indiretto sulla volontà del dichiarante. Nella disposizione rientra anche la corruzione e cioè una forma di modifica illecita della sua volontà. Il testo della norma è rimasto appositamente generico, allo scopo di ricomprendervi ogni fattispecie penalmente rilevante che abbia agito sulla volontà o sulla persona (si pensi ad un impedimento fisico procuratogli) del dichiarante, direttamente od indirettamente, impedendogli di presenziare o rispondere. Il dettato è in linea con l'indirizzo riformatore della Costituzione e vale a chiarire il senso e l'accezione sostanziali dell'avverbio «volontariamente», che accede al verbo «sottratto» con riferimento alla verifica in contraddittorio.

L'ultimo periodo del comma disciplina l'ipotesi di comparsa del dichiarante ma di rifiuto od omissione totale o parziale di risposta. Il riferimento alla disciplina dell'articolo 500, commi 2-bis, 4 e 5, oltre ad essere in sintonia con la pronuncia della Corte costituzionale, è coerente con l'attribuzione sostanziale della qualità di testimone al dichiarante ex articolo 210. Si ha, infatti, una verifica dell'omessa o diversa dichiarazione con acquisizione al fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni; ciò, allo scopo di permettere al giudice una valutazione di quanto riferito in altra sede dal dichiarante. Il richiamo ai commi 4 e 5 vale a definire l'ambito di valutazione del giudice e la valenza probatoria delle dichiarazioni. In particolare, il comma 4, con la modifica apportata dall'articolo 4 del presente disegno di legge, ricalca la regola generale contemplata nell'articolo 192 ed assicura un percorso valutativo garantito rispetto al più o meno acritico appiattimento su pure e semplici dichiarazioni, ancorchè analoghe o concordanti. In proposito, valgono le considerazioni esplicitate nella

pregressa narrativa in relazione alla modifica dell'articolo 192. Il riferimento al comma 5 vale a tutelare dal rischio di condizionamenti esterni ed illeciti alla libera esplicazione della volontà del dichiarante ed attribuisce alle sue dichiarazioni, in presenza dei presupposti ivi indicati, una rilevante valenza probatoria. È necessario, però, che si operi un esame approfondito sulla sussistenza di tali presupposti poiché le conseguenze sul piano probatorio e conseguentemente sulla decisione conclusiva del processo sono rilevanti. L'articolo 4 si propone di modificare alcune disposizioni dell'articolo 500.

Il comma 2 integra la precedente previsione del comma 4 della norma in questione, allo scopo di renderla omogenea con le disposizioni contenute negli articoli 192 e 513. Al riguardo, valgono le considerazioni anzi espresse. Il comma 1, invece, innova la disciplina precedente, variandola radicalmente. L'estensione dell'istituto della contestazione, anche in assenza totale o parziale di risposta, vale a consentire l'acquisizione della dichiarazione o delle parti di essa su cui non si è potuto ottenere la verifica in contraddittorio, pure ai fini della valutazione sulla credibilità del teste o comunque del dichiarante ai sensi del comma 3 dell'articolo 500. È evidente che si tratta di una *fictio iuris* poiché la vera e propria contestazione muove dalla diversità della deposizione rispetto al contenuto della precedente dichiarazione; ciò, allo scopo di accertare la veridicità della versione dei fatti riferita, oltre alla conoscenza di essi. In assenza di risposta, totale o parziale, qualunque ne sia la causa, il procedimento di contestazione non può mettersi in moto e produrre effetti se non mediante la *fictio iuris* anzidetta. E, d'altra parte, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono ovviamente, anche in tal caso, quelle già rese in precedenza. Esse, con l'attuale normativa, vengono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, oltre ad essere utilizzate ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 500. Ne consegue che è pos-

sibile pervenire al medesimo risultato, senza intaccare il diritto alla difesa, prevedendo la lettura delle parti su cui non si è avuta risposta. In assenza della possibilità di una vera e propria contestazione, nei termini sostanziali specificati, la lettura a richiesta di parte consente l'acquisizione del relativo materiale probatorio; la sua valutazione, oltre che a mente delle previsioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 500, sarà comunque effettuata dal giudice, in vista della formazione del suo convincimento, ai sensi dell'articolo 192. Si perviene, così, al medesimo obiettivo, evitando una finzione inutile e fonte di perplessità sulla effettiva utilità. L'integrazione del comma 5 dell'articolo 500, introdotta dal comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge, è conseguente al nuovo testo del comma 2-bis dell'articolo 500 proposto. Risulta, in particolare, necessaria per effetto del contenuto del comma 5 dell'articolo 500, avuto riguardo alla problematica ivi affrontata, origine di dubbi sulla genuinità e sull'esito dell'esame.

Infine, l'articolo 5 intende modificare le previsioni contemplate nei commi 2-bis e 4 dell'articolo 238, in linea con l'iter logico-giuridico del presente disegno di legge. Muovendo dalla prima delle disposizioni di cui si propone la variazione, va rilevato come attualmente la norma permetta l'acquisizione e l'utilizzazione nei confronti di chiunque, senza limitazioni, dei verbali di prove assunte nell'ambito di altro procedimento purchè al dibattimento o nell'incidente probatorio. Ciò sul presupposto che la verifica del contraddittorio abbia consentito l'esplicazione del diritto alla difesa. Tale assunto è fondato, però, solo se il contraddittorio ha avuto per oggetto tutto il contenuto della prova e sia stato condotto dalla difesa di tutti gli interessati.

Ove mai ciò non sia avvenuto, e cioè vi siano state dichiarazioni o comunque risultanze probatorie nei confronti di terzi non sottoposte a verifica, l'acquisizione e l'uti-

lizzazione integrale della prova anche per tali parti rappresenterebbe un grave *vulnus* alla difesa; soprattutto contrasterebbe con il principio generale della formazione della prova nel contraddittorio. Quest'ultimo sarebbe, infatti, solo formale e non attinente alla posizione degli imputati i cui difensori non vi hanno partecipato.

Si avrebbe un modo surrettizio d'ingresso della prova nel processo, a cui i diretti interessati non potrebbero opporre una valida azione difensiva. L'utilizzabilità, pertanto, va esclusa per gli imputati i cui difensori non abbiano partecipato all'assunzione della prova. L'eccezione testè delineata si riferisce solo alle dichiarazioni poiché le altre prove, in virtù della natura diversa, rappresentano riscontri fisici obiettivi non contestabili in sé ma eventualmente sotto il profilo della loro valenza. La modifica della previsione non comporta ostacoli all'ingresso nel processo delle dichiarazioni in oggetto, per effetto della possibilità di assumere il dichiarante o in qualità di teste o *ex* articolo 210.

Nel comma 2 dell'articolo 5, il richiamo esplicito alle previsioni contenute nei commi 2-bis, 4 e 5 vale a limitare ad esse le possibilità di acquisizione in assenza di consenso, uniformando la disciplina a quella dell'articolo 500. Le disposizioni in parola consentono l'esplicazione dei rilievi e delle osservazioni necessari al fine di fornire al giudice uno spettro valutativo ampio in ordine agli atti di cui si chiede l'acquisizione.

In conclusione, il presente disegno di legge si propone di armonizzare la necessità di tutelare l'interesse pubblico al perseguimento dei colpevoli di un reato con l'interesse primario, tutelato costituzionalmente, alla concreta esplicazione del diritto alla difesa attraverso la verifica nel contraddittorio dell'impianto accusatorio; ancor più se basato su dichiarazioni.



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli elementi di prova, di natura diversa, che ne confermano l'attendibilità».

### Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza, per la cui valutazione si applicano le disposizioni dell'articolo 192».

### Art. 3.

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513. - (*Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare*). -  
1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni possono essere utiliz-

zate nei confronti di altri senza il loro consenso, se essi non le hanno già sottoposte a verifica in contraddittorio, solo in presenza di elementi di prova di natura diversa che ne confermano l'attendibilità.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora l'impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili ovvero da fatti costituenti ipotesi di reato. Se il dichiarante rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere si applica l'articolo 500 commi 2-*bis*, 4 e 5».

#### Art. 4.

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti e le circostanze riferiti nelle precedenti dichiarazioni, il giudice su richiesta delle parti dà lettura del contenuto delle dichiarazioni su cui non si è avuta risposta».

2. Al comma 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale la parola «altri» è soppressa, e dopo le parole «elementi di prova» sono inserite le seguenti: «di natura diversa».

3. Nel comma 5 dell'articolo 500 del codice di procedura penale le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-*bis* e 4».

## Art. 5.

1. Il comma *2-bis* dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2-bis*. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione».

2. Il comma 4 dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso si applicano le disposizioni degli articoli 500 commi *2-bis*, 4 e 5 e 503».



N. 3810

**DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CENTARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1999

---

Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale  
concernenti l’acquisizione e la valutazione della prova

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge si propone di rivisitare la problematica complessiva della formazione della prova, sia sotto il profilo dell'acquisizione nel fascicolo processuale del dibattimento degli elementi di prova scaturenti dalle dichiarazioni di coimputati o di imputati in procedimenti connessi che sotto quello della loro valutazione da parte del giudice ai fini della formazione del suo convincimento.

La materia, oggetto di roventi polemiche derivanti anche da visioni giurisprudenziali e dottrinarie contrastanti, è stata già trattata dal Parlamento, seppure parzialmente e con riferimento prevalente alla tematica dell'acquisizione della prova nel fascicolo dibattimentale, con la legge 7 agosto 1997 n. 267.

La Corte costituzionale ha inciso sul provvedimento legislativo con la sentenza n. 361 del 1998, sollevando il problema della necessità di un'armonizzazione complessiva delle previsioni in materia di acquisizione e valutazione delle prove, con riferimento ai principi costituzionalmente tutelati. In proposito, recenti disegni di legge di revisione costituzionale, in fase avanzata di esame da parte del Parlamento, si sono proposti l'introduzione di previsioni precettive e di chiusura, che dovrebbero costituire il quadro al quale la legislazione ordinaria, a sua volta, si dovrebbe conformare.

In realtà, i principi in essi esplicitamente sanciti appartengono già alla base normativa ed alla *ratio* delle attuali disposizioni costituzionali, se solo esse fossero interpretate alla luce dei principi di ragionevolezza ma soprattutto di garanzia della concreta esplicazione del diritto di difesa. La genericità delle attuali previsioni costituzionali, tuttavia, consente esegesi più restrittive, che finiscono col comprimere l'assetto della le-

gislazione ordinaria in ordine all'acquisizione della prova, in nome del principio della sua conservazione ad ogni costo ritenuto prevalente sulla necessità della verifica in contraddittorio.

Tale principio, alla base del processo accusatorio ma soprattutto di ogni sistema che consenta la concreta esplicazione del diritto alla difesa, prescindendo dalle consuete e generiche enunciazioni al riguardo, informa di sé numerosi trattati internazionali tra cui la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

I predetti accordi sono stati siglati e ratificati dallo Stato italiano, che si è pertanto obbligato a recepirne le disposizioni nella propria legislazione interna.

La riforma che si propone, anche a voler prescindere dai disegni di legge di revisione costituzionale, rinviene quindi una sua matrice nelle convenzioni anzi cennate, ai cui precetti deve uniformarsi la legislazione italiana.

E, d'altra parte, in attesa di una modifica dell'attuale assetto costituzionale in materia, la tematica va rivisitata alla luce della pronuncia della Corte costituzionale e degli indirizzi in essa tracciati.

Esaurita questa breve premessa, nel muovere alla descrizione del contenuto innovativo dei singoli articoli, è utile delineare la *ratio* ispiratrice della riforma, presente in ciascuna delle disposizioni ridisegnate in virtù di un collegamento logico esistente tra loro.

Affrontando in primo luogo le norme che attengono alla parte generale in tema di valutazione della prova (articolo 192), va sottolineato come l'attuale comma 3, in sé, contenga già gli elementi utili a pervenire ad un'interpretazione consonante alla logica ispiratrice di questa riforma. La norma, in-

fatti, prescrive che la valutazione delle «dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12» debba avvenire «unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità».

Il testo consentirebbe già un'interpretazione in grado di escludere dal novero degli «altri elementi di prova» altre dichiarazioni di soggetti nelle medesime posizioni processuali poiché il legislatore non poteva che riferirsi ad elementi di natura diversa, essendo gli unici in grado di apportare un riscontro obiettivo estrinseco alle mere affermazioni di conoscenza di determinati fatti o responsabilità.

L'attribuzione di colpevolezza, contenuta nella chiamata in correità o nella dichiarazione di soggetto rientrante nella categoria contemplata dall'articolo 210, deve rappresentare un elemento di prova, da cui partire alla ricerca di riscontri utili a corroborarne il contenuto.

Diversamente, si eleverebbe al rango di piena prova una dichiarazione, non sulla scorta di elementi ulteriori ad essa, bensì solo in forza di una conferma derivante da altra dichiarazione di analogo od identico contenuto.

Non si avrebbe, cioè, un completamento per vie di natura diversa di una *semi plena probatio* bensì una *plena probatio* discendente dalla somma di due o più *semi plenae probationes* (le dichiarazioni reciprocamente confermate dei soggetti in parola).

L'errore in cui cade la giurisprudenza, anche di legittimità, che ritiene possibile ciò, risiede nella mancata considerazione che le affermazioni di conoscenza devono essere completate col riscontro sui luoghi, sugli oggetti, derivanti da fonti geneticamente differenti. Plasticamente si può descrivere la vicenda, sostenendo che il contenitore probatorio semi-pieno, rappresentato dalla dichiarazione di uno dei soggetti più volte citati, non può che essere riempito ed assurgere così al rango di prova piena con elementi di natura diversa (riscontri docu-

mentali, testimoniali, descrittivi dell'obiettività dei luoghi e delle cose e delle loro risultanze); non certamente con altro identico contenitore semi-pieno.

Altrimenti, verrebbe a mancare quella necessaria integrazione utile alla verifica della veridicità della versione riferita.

Né, in proposito, può essere sufficiente, ai fini della conferma dell'attendibilità, la certezza più o meno dimostrabile di un'autonoma conoscenza di identico contenuto non riconducibile al medesimo circuito di informazione. Ai fini dell'acquisizione di una conferma obiettiva, la conoscenza autonoma, pur rafforzando le dichiarazioni, non è in grado di attribuire loro certezza poiché non consente di escluderne l'infondatezza.

E così si perviene, comunque, alla indispensabilità di elementi ulteriori e, necessariamente, di natura diversa.

La responsabilità penale non può nutrirsi esclusivamente di dichiarazioni frutto di scienza diretta o *de relato* ma deve essere il prodotto di un percorso d'indagine che, muovendo da esse, acquisisca conforto in quegli elementi elencati esemplificativamente nella pregressa narrativa. Altrimenti, si porrà di fatto l'attribuzione della responsabilità penale nelle mani di chi puramente e semplicemente accusa.

In tal guisa, l'aggiunta dei termini «di natura diversa» nel testo del comma 3 dell'articolo 192 vale a specificare, in modo non più eludibile da un'interpretazione consonante all'orientamento anzi contrastato, la necessità di riscontri obiettivi diversi da altre dichiarazioni.

È certamente una svolta nel modo di accertare la verità processuale, quella impressa con la presente riforma; tuttavia, essa rappresenta l'atteggiamento e l'indirizzo nei confronti della propria attività della maggioranza dei magistrati, sia in fase di indagini preliminari che in sede dibattimentale e di formazione del convincimento in vista della decisione.

La medesima impostazione concettuale sottende la modifica dell'articolo 273, comma 1.

Si tratta, a tutta evidenza, di uniformare il criterio di valutazione della prova in ogni fase in cui vengono emessi provvedimenti di particolare rilevanza nei confronti dell'imputato; tale è certamente la pronuncia in tema di misure cautelari, cui va attribuita un'importanza pari a quella della sentenza conclusiva della fase dibattimentale. La privazione della libertà personale o comunque la sua sottoposizione a notevoli restrizioni comporta, ancorchè in ipotesi in via temporanea, straordinarie conseguenze non solo su uno dei diritti fondamentali (la libertà personale) ma anche sulla reputazione e sull'attività di relazione, anche sotto il profilo economico, del soggetto interessato.

È evidente che la valutazione cui è chiamato il giudice per le indagini preliminari si fonda su elementi di prova allo stato degli atti, suscettibili anche di essere rovesciati dall'ulteriore sviluppo delle indagini e del processo in generale.

Ma interessa, in particolare, la metodologia che va seguita ai fini della valutazione degli elementi di prova sottoposti al suo esame da parte del pubblico ministero. La conseguenza ulteriore è la necessità di un'attività di indagine da parte di quest'ultimo, che non si appiattisca più o meno acriticamente sulle dichiarazioni del coimputato o di imputati in procedimento connesso o del collaboratore di giustizia ma le consideri invece punto di partenza ai fini dell'acquisizione di ulteriori riscontri. La libertà e la reputazione di un cittadino non possono essere affidate esclusivamente alla conoscenza riferita da altri, se essa non è adeguatamente «colorita» da altri riscontri di natura diversa ed ultronei rispetto ad essa.

Il rinvio esplicito all'articolo 192 non deve trarre in inganno poiché il complesso del materiale probatorio su cui si basa il giudice nel momento in cui si pronuncia, concludendo il processo, è frequentemente diverso sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo da quello su cui si è chiamati a decidere in tema di misure cautelari. Epperò, la metodologia di valutazione di riferimento ha

carattere generale e ricomprende tutto il panorama probatorio cui si può trovare di fronte il giudice per le indagini preliminari. La ipotetica variabilità del coacervo probatorio, su cui si fondano le richieste del pubblico ministero, nel prosieguo del procedimento costituisce un ulteriore elemento che dovrebbe spingere il giudice ad una valutazione particolarmente attenta e rispettosa dei diritti dell'imputato, pur nella necessaria attenzione alle esigenze di salvaguardia connesse all'applicazione delle misure cautelari. È evidente, giova ripeterlo, che il materiale a disposizione del giudice per le indagini preliminari è limitato ed è costituito da indizi ed elementi di prova, da sviluppare successivamente.

Tuttavia, la loro valutazione va eseguita in modo accurato e sulla scorta di riscontri obiettivi in grado di confermare eventuali dichiarazioni accusatorie. La filosofia, seguita da alcuni pubblici ministeri e da alcuni giudici per le indagini preliminari, di procedere alla restrizione della libertà personale sulla base di indizi costituenti solo un labile punto di partenza dell'indagine, da corroborare e approfondire successivamente anche approfittando dell'influenza psicologica derivante dalla condizione di sottoposto alla misura cautelare, non può trovare ingresso in un ordinamento processuale avanzato né essere tollerata in virtù di esegesi di matrice repressiva od emozionale.

La restrizione della libertà personale deve essere frutto di un percorso reso sufficientemente attendibile da numerosi elementi scaturiti nel corso di un'indagine accurata e ponderata. Ciò, sia al fine di attribuire stabilità e coerenza all'*iter* processuale sia in vista della tutela dei diritti dell'imputato sia, infine, allo scopo di assicurare certezza ai cittadini in ordine all'operato della magistratura. La possibilità che gli indizi e gli elementi di prova non reggano successivamente al confronto con altre circostanze, altre dichiarazioni od all'esercizio del diritto di difesa non diminuisce la validità di una pronuncia resa sulla scorta dei parametri di



valutazione oggetto della riforma proposta, perché pur sempre allo stato degli atti, rende, invece, il giudice più attento nella valutazione.

Gli articoli da 3 a 5 affrontano la problematica relativa all'utilizzazione del materiale probatorio orale.

La riforma proposta non può non riguardare l'articolo 513, oggetto principale dei rilievi di legittimità costituzionale accolti dalla Corte costituzionale.

In proposito, pur nel necessario ossequio al percorso tracciato dall'organo di giustizia costituzionale, devono essere riaffermate e ribadite legislativamente le ragioni da cui è scaturita la modifica normativa consacrata nella legge 7 agosto 1997, n. 267.

Non è ipotizzabile in un sistema processuale avanzato, sotto il profilo delle garanzie ed anche alla luce delle recenti iniziative di integrazione della carta costituzionale, l'utilizzabilità e, quindi, l'acquisizione al fascicolo dibattimentale di dichiarazioni che gli interessati non hanno avuto la possibilità di verificare in contraddittorio, a causa della sottrazione del dichiarante all'esame dibattimentale.

È evidente che, in virtù del principio della conservazione degli elementi di prova, possono ipotizzarsi eccezioni: si pensi, in particolare, ai casi di irripetibilità degli atti ovvero all'intervento di fattori esterni fonte di condizionamenti illegittimi della volontà del dichiarante, quali violenze, minacce o corruzione.

E, tuttavia, malgrado l'acquisizione senza contraddittorio in tali casi, si ha comunque nel nuovo testo dell'articolo 192 testè proposto la valvola di sicurezza derivante dalla necessaria presenza di elementi di prova, di natura diversa, ai fini della valutazione.

Il sistema delineato dalla riforma, quindi, rinviene una sua coerenza, in grado di evitare eventuali distonie legate alle eccezioni alla regola generale.

Ciò premesso il testo dell'articolo 513 si compone di due commi, con previsioni che si attecchiano diversamente in relazione alla

differente posizione sostanziale nel processo delle figure contemplate.

Viene in esame nel comma 1 la figura dell'imputato.

Rimanendo salvo il suo diritto intangibile alla partecipazione o meno alla fase dibattimentale, in caso di assenza, contumacia o rifiuto di sottoporsi all'esame su richiesta di parte si fa luogo alla lettura delle sue dichiarazioni rese nella fase precedente al dibattimento. Ai fini odierni, stante la sua mancata partecipazione formale o sostanziale alla verifica dibattimentale in contraddittorio, non vi è differenza in relazione al magistrato che le ha raccolte.

Nulla *quaestio* per il contenuto riguardante l'imputato, il problema si pone per quanto attiene le posizioni di terzi, anch'essi imputati.

Al riguardo, la riforma prevede alcune alternative, che tengono conto di differenti situazioni.

Se tali dichiarazioni nei confronti di altri sono state già sottoposte dai medesimi al vaglio del contraddittorio in sede di incidente probatorio o di udienza preliminare, l'acquisizione è, per così dire, automatica, avendo già gli accusati usufruito della possibilità di difendersi controesaminando il loro accusatore. Si è in tal guisa realizzata, seppure in una fase antecedente al dibattimento, la regola generale ed il loro diritto alla difesa ha avuto modo di esplicarsi in concreto.

Ove ciò non sia avvenuto, il consenso della persona oggetto delle dichiarazioni, titolare della disponibilità della propria difesa, fa venir meno ogni preclusione, non potendo ipotizzarsi comportamenti autolesionisti, dovendo comunque applicarsi anche nelle norme processuali il principio del *favor rei* e dovendo prestarsi comunque il massimo rispetto per la scelta della linea difensiva, a fronte delle garanzie di esplicitazione offerte dall'ordinamento.

In assenza di precedente verifica in contraddittorio da parte del coimputato o di consenso da parte sua, l'utilizzazione e,

quindi, l'acquisizione al fascicolo dibattimentale può derivare solo dalla presenza di elementi di prova di natura diversa che ne confermano l'attendibilità. La loro esistenza, ma soprattutto la diversa natura, permettono di superare il mancato controesame al dibattimento.

Tali elementi di prova hanno, infatti, origine differente; ovviamente non si tratta di altra dichiarazione accusatoria.

In proposito, vanno richiamate le considerazioni già svolte in ordine alla nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 192. Inoltre, circostanza importante, i diversi elementi probatori in parola sono stati verificati comunque nel contraddittorio delle parti al dibattimento o nelle fasi precedenti. Quand'anche si trattasse di esame autoptico, di ricognizioni, di perizie o documenti, la loro acquisizione al fascicolo dibattimentale passa sempre attraverso la verifica della difesa e la possibilità di produrre eventuali controprove.

L'acquisizione della dichiarazione, in quest'ultimo caso, costituisce un'eccezione alla regola generale ma è pur sempre fondata sulla presenza di ulteriori elementi utilizzabili processualmente in virtù del concreto esercizio del diritto della difesa nella massima espansione ipotizzabile. Va ricordato come l'utilizzazione ponga in essere lo spettro probatorio su cui si dovrà fondare il libero convincimento del giudice, comunque vincolato ai canoni dell'articolo 192. E, d'altra parte, la presenza degli altri elementi di prova non consente la dispersione del contenuto della dichiarazione, per effetto della coincidenza esistente con le loro risultanze. Solo se si rinviene conferma dell'attendibilità della dichiarazione, infatti, essa può essere utilizzata.

Tale valutazione non può che essere espressa al termine dell'istruttoria dibattimentale, con riferimento a tutto il materiale probatorio emerso. Il giudice, pertanto, dovrà pronunciarsi in ordine all'utilizzazione solo nella fase conclusiva del dibattimento. E, d'altra parte, solo allora egli ha una conoscenza dei fatti processuali in grado di

permettergli tale valutazione, non disponendo all'inizio in genere della necessaria conoscenza sulla vicenda al suo esame. La circostanza rappresenta un ulteriore elemento di garanzia, a differenza della precedente acquisizione pura e semplice.

L'assetto normativo così delineato permette di evitare l'introduzione del sistema delle contestazioni *ex* articolo 500, come ipotizzato dalla Corte costituzionale nella sua pronuncia più volte citata; ciò, a prescindere dalla difficoltà di ricorso all'istituto in questione per superare i problemi connessi alla mancata risposta.

Il comma 2 dell'articolo 513 si riferisce alle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210. Il loro esame segue le modalità previste nella prima parte del comma, in grado di permettere comunque la comparsa al dibattimento. Il secondo periodo, invece, disciplina il caso di mancata comparizione, prevedendo due distinte ipotesi ma unificandole con la medesima disciplina. Vi è, infatti, un esplicito riferimento alla disposizione dell'articolo 512 (irripetibilità degli atti), valevole in entrambi i casi. La sua applicazione si basa, però, su due presupposti: 1) l'impossibilità di procedere all'esame deve derivare da fatti o circostanze imprevedibili. L'imprevedibilità va ovviamente rapportata all'epoca di assunzione della dichiarazione e deve essere legata a fattori che non hanno indotto ad una sua verifica anticipata in contraddittorio. Ai fini della definizione di imprevedibilità, ci si riferisce alla giurisprudenza formatasi in ordine alle previsioni dell'articolo 512. È evidente che, in omaggio al principio della conservazione della prova, in tal caso la dichiarazione non può essere messa da parte; ancor più se si ha riguardo alla sua assimilazione alla deposizione di un testimone. La sua valutazione, ai fini della decisione, segue la regola tracciata nell'articolo 192, in grado di salvaguardare l'interessato da decisioni basate solo su dichiarazioni (ancorché concordanti) ed in linea con la riforma della Costituzione. 2) L'impossibilità deriva da

fatti costituenti reato. Si tratta di tutte quelle fattispecie in grado di condizionare la volontà del dichiarante. Vengono in esame, quindi, la violenza, la minaccia, attuate con ogni mezzo e con qualsivoglia oggetto, l'estorsione, eseguita in qualsiasi modo e cogente anche in modo indiretto sulla volontà del dichiarante. Nella disposizione rientra anche la corruzione e cioè una forma di modifica illecita della sua volontà. Il testo della norma è rimasto appositamente generico, allo scopo di ricomprendervi ogni fattispecie penalmente rilevante che abbia agito sulla volontà o sulla persona (si pensi ad un impedimento fisico procuratogli) del dichiarante, direttamente od indirettamente, impedendogli di presenziare o rispondere. Il dettato è in linea con l'indirizzo riformatore della Costituzione e vale a chiarire il senso e l'accezione sostanziali dell'avverbio «volontariamente», che accede al verbo «sottratto» con riferimento alla verifica in contraddittorio.

L'ultimo periodo del comma disciplina l'ipotesi di comparsa del dichiarante ma di rifiuto od omissione totale o parziale di risposta. Il riferimento alla disciplina dell'articolo 500, commi 2-bis, 4 e 5, oltre ad essere in sintonia con la pronuncia della Corte costituzionale, è coerente con l'attribuzione sostanziale della qualità di testimone al dichiarante ex articolo 210. Si ha, infatti, una verifica dell'omessa o diversa dichiarazione con acquisizione al fascicolo dibattimentale delle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni; ciò, allo scopo di permettere al giudice una valutazione di quanto riferito in altra sede dal dichiarante. Il richiamo ai commi 4 e 5 vale a definire l'ambito di valutazione del giudice e la valenza probatoria delle dichiarazioni. In particolare, il comma 4, con la modifica apportata dall'articolo 4 del presente disegno di legge, ricalca la regola generale contemplata nell'articolo 192 ed assicura un percorso valutativo garantito rispetto al più o meno acritico appiattimento su pure e semplici dichiarazioni, ancorchè analoghe o concordanti. In proposito, valgono le considerazioni esplicitate nella

pregressa narrativa in relazione alla modifica dell'articolo 192. Il riferimento al comma 5 vale a tutelare dal rischio di condizionamenti esterni ed illeciti alla libera esplicazione della volontà del dichiarante ed attribuisce alle sue dichiarazioni, in presenza dei presupposti ivi indicati, una rilevante valenza probatoria. È necessario, però, che si operi un esame approfondito sulla sussistenza di tali presupposti poiché le conseguenze sul piano probatorio e conseguentemente sulla decisione conclusiva del processo sono rilevanti. L'articolo 4 si propone di modificare alcune disposizioni dell'articolo 500.

Il comma 2 integra la precedente previsione del comma 4 della norma in questione, allo scopo di renderla omogenea con le disposizioni contenute negli articoli 192 e 513. Al riguardo, valgono le considerazioni anzi espresse. Il comma 1, invece, innova la disciplina precedente, variandola radicalmente. L'estensione dell'istituto della contestazione, anche in assenza totale o parziale di risposta, vale a consentire l'acquisizione della dichiarazione o delle parti di essa su cui non si è potuto ottenere la verifica in contraddittorio, pure ai fini della valutazione sulla credibilità del teste o comunque del dichiarante ai sensi del comma 3 dell'articolo 500. È evidente che si tratta di una *fictio iuris* poiché la vera e propria contestazione muove dalla diversità della deposizione rispetto al contenuto della precedente dichiarazione; ciò, allo scopo di accertare la veridicità della versione dei fatti riferita, oltre alla conoscenza di essi. In assenza di risposta, totale o parziale, qualunque ne sia la causa, il procedimento di contestazione non può mettersi in moto e produrre effetti se non mediante la *fictio iuris* anzidetta. E, d'altra parte, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono ovviamente, anche in tal caso, quelle già rese in precedenza. Esse, con l'attuale normativa, vengono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, oltre ad essere utilizzate ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 500. Ne consegue che è pos-

sibile pervenire al medesimo risultato, senza intaccare il diritto alla difesa, prevedendo la lettura delle parti su cui non si è avuta risposta. In assenza della possibilità di una vera e propria contestazione, nei termini sostanziali specificati, la lettura a richiesta di parte consente l'acquisizione del relativo materiale probatorio; la sua valutazione, oltre che a mente delle previsioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 500, sarà comunque effettuata dal giudice, in vista della formazione del suo convincimento, ai sensi dell'articolo 192. Si perviene, così, al medesimo obiettivo, evitando una finzione inutile e fonte di perplessità sulla effettiva utilità. L'integrazione del comma 5 dell'articolo 500, introdotta dal comma 3 dell'articolo 4 del disegno di legge, è conseguente al nuovo testo del comma 2-bis dell'articolo 500 proposto. Risulta, in particolare, necessaria per effetto del contenuto del comma 5 dell'articolo 500, avuto riguardo alla problematica ivi affrontata, origine di dubbi sulla genuinità e sull'esito dell'esame.

Infine, l'articolo 5 intende modificare le previsioni contemplate nei commi 2-bis e 4 dell'articolo 238, in linea con l'iter logico-giuridico del presente disegno di legge. Muovendo dalla prima delle disposizioni di cui si propone la variazione, va rilevato come attualmente la norma permetta l'acquisizione e l'utilizzazione nei confronti di chiunque, senza limitazioni, dei verbali di prove assunte nell'ambito di altro procedimento purchè al dibattimento o nell'incidente probatorio. Ciò sul presupposto che la verifica del contraddittorio abbia consentito l'esplicazione del diritto alla difesa. Tale assunto è fondato, però, solo se il contraddittorio ha avuto per oggetto tutto il contenuto della prova e sia stato condotto dalla difesa di tutti gli interessati.

Ove mai ciò non sia avvenuto, e cioè vi siano state dichiarazioni o comunque risultanze probatorie nei confronti di terzi non sottoposte a verifica, l'acquisizione e l'uti-

lizzazione integrale della prova anche per tali parti rappresenterebbe un grave *vulnus* alla difesa; soprattutto contrasterebbe con il principio generale della formazione della prova nel contraddittorio. Quest'ultimo sarebbe, infatti, solo formale e non attinente alla posizione degli imputati i cui difensori non vi hanno partecipato.

Si avrebbe un modo surrettizio d'ingresso della prova nel processo, a cui i diretti interessati non potrebbero opporre una valida azione difensiva. L'utilizzabilità, pertanto, va esclusa per gli imputati i cui difensori non abbiano partecipato all'assunzione della prova. L'eccezione testè delineata si riferisce solo alle dichiarazioni poiché le altre prove, in virtù della natura diversa, rappresentano riscontri fisici obiettivi non contestabili in sé ma eventualmente sotto il profilo della loro valenza. La modifica della previsione non comporta ostacoli all'ingresso nel processo delle dichiarazioni in oggetto, per effetto della possibilità di assumere il dichiarante o in qualità di teste o *ex* articolo 210.

Nel comma 2 dell'articolo 5, il richiamo esplicito alle previsioni contenute nei commi 2-bis, 4 e 5 vale a limitare ad esse le possibilità di acquisizione in assenza di consenso, uniformando la disciplina a quella dell'articolo 500. Le disposizioni in parola consentono l'esplicazione dei rilievi e delle osservazioni necessari al fine di fornire al giudice uno spettro valutativo ampio in ordine agli atti di cui si chiede l'acquisizione.

In conclusione, il presente disegno di legge si propone di armonizzare la necessità di tutelare l'interesse pubblico al perseguimento dei colpevoli di un reato con l'interesse primario, tutelato costituzionalmente, alla concreta esplicazione del diritto alla difesa attraverso la verifica nel contraddittorio dell'impianto accusatorio; ancor più se basato su dichiarazioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il comma 3 dell'articolo 192 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono valutate unitamente agli elementi di prova, di natura diversa, che ne confermano l'attendibilità».

### Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 273 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza, per la cui valutazione si applicano le disposizioni dell'articolo 192».

### Art. 3.

1. L'articolo 513 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 513. - *(Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare).* -  
1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente ovvero rifiuta di sottoporsi all'esame, dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, ma tali dichiarazioni possono essere utiliz-

zate nei confronti di altri senza il loro consenso, se essi non le hanno già sottoposte a verifica in contraddittorio, solo in presenza di elementi di prova di natura diversa che ne confermano l'attendibilità.

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora l'impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili ovvero da fatti costituenti ipotesi di reato. Se il dichiarante rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere si applica l'articolo 500 commi 2-*bis*, 4 e 5».

#### Art. 4.

1. Il comma 2-*bis* dell'articolo 500 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«2-*bis*. Quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sui fatti e le circostanze riferiti nelle precedenti dichiarazioni, il giudice su richiesta delle parti dà lettura del contenuto delle dichiarazioni su cui non si è avuta risposta».

2. Al comma 4 dell'articolo 500 del codice di procedura penale la parola «altri» è soppressa, e dopo le parole «elementi di prova» sono inserite le seguenti: «di natura diversa».

3. Nel comma 5 dell'articolo 500 del codice di procedura penale le parole «comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-*bis* e 4».

## Art. 5.

1. Il comma *2-bis* dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*2-bis.* Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione».

2. Il comma 4 dell'articolo 238 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«*4.* Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso si applicano le disposizioni degli articoli 500 commi *2-bis*, 4 e 5 e 503».

